


IL SINDACO
Cosimo B



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa su relazione del Messo Comunale all'Albo Pretorio di questo Ente dal 24-01-2013 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lvo 267/2000.

E' stata trasmessa in copia alla Prefettura con nota prot. n. del ai sensi dell'art. 135 comma 2, del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

è esecutiva il giorno 15-01-2013 perché:

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4° del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

il 24-01-2013



IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.
ANTONIO PAPPADA'

Antonio Pappada'

ORIGINALE

Prot. № 459
del 24-01-2013



№ **3** del Reg. - Anno 2013

COMUNE DI MONTEPARANO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

L'anno *duemilatredici* il giorno...QUINDICI..... del mese di GENNAIO..... alle ore 17.00..... e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

A seguito di avvisi, notificati a norma di legge, si è riunito in sessione...STRA.....ordinaria di ...PRIMA..... convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **dott. Cosimo BIRARDI** Sindaco e con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Rag. Francesco MUOLO

All'appello nominale risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BIRARDI Cosimo	X	
2. BLASI Francesco	X	
3. LAPESA Pasquale	X	
4. BORSCI Sebastiano	X	
5. BORSCI Alexandro	X	
6. LAPESA Isabella	X	
7. GRASSI Tiziana	X	
8. BORSCI Antonio Floriano	X	
9. LILLO Domenico	X	
10. GRASSI Giuseppe		X

PRESENTI № ...**9**.....

ASSENTI №**1**.....

IL PRESIDENTE


constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e dà lettura della seguente proposta, istruita e redatta dal Responsabile del Servizio, munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000:

- In ordine alla regolarità tecnica:
Parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio AA.GG.

Il Responsabile del Servizio



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Consigliere Comunale Alexandro Borsci:

Premesso che

- Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E' conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
- il testamento biologico, introdotto nel 1991 negli Stati Uniti, è uno strumento di decisione che può consentire al medico di avere un supporto per orientare le proprie decisioni sull'effettiva volontà del paziente, quando questi non è più in grado di esprimerla nella fase finale della propria esistenza o in caso di malattie destinate a peggiorare con la perdita della capacità di intendere e di volere;
- che l'Amministrazione Comunale ha un rilevante interesse per le tematiche dei diritti dell'uomo ed in attesa di una disciplina normativa che regolerà la materia, l'Amministrazione Comunale intende istituire il Registro del Testamento Biologico al fine di garantire il diritto dei cittadini residenti a manifestare preventivamente la propria volontà circa l'accettazione od il rifiuto di taluni trattamenti sanitari o terapie;

Considerato che:

- Nell'art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce che la libertà personale è inviolabile, riconoscendo la libertà e l'indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano, nonché nel successivo art. 32 che statuisce che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
- la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art 3 Diritto all'integrità personale);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che " i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

Preso atto che:

il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art. 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del

paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."

Valutato altresì che:

il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Considerato che

La tematica del Testamento Biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico - medico, etico - religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano; in assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto, in caso di malattie o traumatismi cerebrali, che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate ed artificiali, in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia; in questo scenario al Comune e al Sindaco, nella sua veste di massima autorità sanitaria, possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla Comunità Locale, ai sensi dell'art. 3, 2 comma, del D.Lgs 267/2000; Ritenuto di dover disporre che nel Registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Monteparano, siano registrati i testamenti biologici - ordinati per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

Vista la Parte Seconda - Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare l'art. 118 che attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative;

TANTO PREMESSO

VISTO il verbale del giorno 12.01.2013 della Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
PRESO ATTO dell'*allegato resoconto* della seduta a firma del Segretario Comunale nel quale sono documentate le presenze e gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali interessati;

- RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;
- VISTO il d.lgs. n. 267/2000
- Proposta l'immediata eseguibilità dell'adottando provvedimento;
- Con il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	N. 9
ASSENTI:	N. 1 (GRASSI G.)
VOTANTI:	N. 8
ASTENUTI:	N. 1 (BORSCHI SEBASTIANO)
VOTI FAVOREVOLI:	N. 5
VOTI CONTRARI:	N. 3 (BORSCHI ANTONIO F.- LILLO D.-GRASSI T.)

DELIBERA

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. Di istituire, fatta salva l'approvazione di un'apposita normativa nazionale in materia, un registro che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà di trattamento (DAT);
3. Di dare atto che tale registro è riservato ai cittadini residenti in Monteparano e ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con l'indicazione del notaio rogante o del fiduciario o di altro depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
4. Di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il Regolamento Comunale per il registro dei Testamenti Biologici, composto da sette articoli (ALLEGATO A);
5. Di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di successivi provvedimenti per l'organizzazione del registro e le relative modalità operative;
6. Di trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante.

All'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Puglia, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell'entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia.

Alla ASL TA competente per territorio, affinché anch'essa istituisca un registro provvisorio nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia.

Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.

7. Delibera inoltre di trasmettere il presente atto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione Puglia, all'ASL TA competente per territorio

SUCCESSIVAMENTE

Si procede ad ulteriore votazione al fine di dotare il provvedimento della immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L. del 18.08.2000 n. 267.

Votazione:

PRESENTI:	N. 9
ASSENTI:	N. 1 (GRASSI G.)
VOTANTI:	N. 8
ASTENUTI:	N. 1 (BORSCHI SEBASTIANO)
VOTI FAVOREVOLI:	N. 5
VOTI CONTRARI:	N. 3 (BORSCHI ANTONIO F.- LILLO D.-GRASSI T.)

COMUNE DI MONTEPARANO
PROVINCIA DI TARANTO

BOZZA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DEL REGISTRO DELLE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(REGISTRO DELLE DAT)

INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Natura e scopo del registro
- Art. 3 Soggetti legittimati a presentare la DAT
- Art. 4 Istituzione e contenuti del Registro delle DAT
- Art. 5 Registrazione delle DAT
- Art. 6 Casi di revoca e ritiro della DAT
- Art. 7 Norma finale

Regolamento per l'istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Registro delle DAT)

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

- a) **DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO** un documento contenente le dichiarazioni rese da un soggetto residente nel Comune di Monteparano al momento della dichiarazione relativa alle volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta;
- b) **DICHIARANTE** il soggetto residente che rende la Dichiarazione anticipata di trattamento;
- c) **FIDUCIARIO** il soggetto che viene espressamente delegato dal Dichiarante ad accedere alle informazioni riguardanti il suo stato di salute e a dare fedele esecuzione alla sua volontà nel caso in cui il Dichiarante si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire;
- d) **REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI** registro riportante il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta redazione della Dichiarazione anticipata di trattamento e l'elenco dei soggetti dichiaranti oltre che dei fiduciari;
- e) **DIPENDENTE INCARICATO** il dipendente comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro e della conservazione, consegna ed eventuale distruzione delle DAT. Il dipendente incaricato non conosce il contenuto della Dichiarazione anticipata di trattamento che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso.

Art. 2 Natura e scopo del registro

1. Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla istituzione e all'utilizzo del Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (di seguito denominato Registro delle DAT), in particolare le procedure necessarie per la registrazione delle DAT, per la loro conservazione e per il loro ritiro.
2. Con l'istituzione del Registro delle DAT l'Amministrazione comunale di Monteparano, nell'espressione dell'autonomia riconosciuta dall'Ordinamento agli enti territoriali, intende contribuire a rendere effettivo il diritto di ogni individuo, riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, a disporre del proprio corpo e a non essere obbligato a subire trattamenti sanitari se non per disposizione di legge; quest'ultima in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
3. L'utilizzo del registro è completamente gratuito.

4. La DAT può essere ritirata dal dichiarante e dal/i fiduciario/i con esclusione di qualunque altro soggetto.

Art. 3

Soggetti legittimati a presentare la DAT

1. Ai sensi del presente regolamento sono soggetti legittimati a presentare la DAT, nelle forme e secondo le modalità qui previste, tutti i residenti nel Comune di Monteparano, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 4

Istituzione e contenuti del Registro delle DAT

1. Il Registro delle DAT è istituito dal Comune presso l'Ufficio Servizi Sociali.
2. Il Registro delle DAT contiene l'indicazione, numerata sulla base dell'ordine di deposito della DAT, dei seguenti dati:
 - a) Nome, cognome e dati anagrafici relativi al soggetto che ha reso la DAT;
 - b) Data in cui è depositata la DAT;
 - c) Nome, cognome e dati anagrafici relativi al/i fiduciario/i;
 - d) Nome, cognome e dati anagrafici relativi al soggetto che ritira la DAT;
 - e) Data in cui è ritirata la DAT.
3. Il registro delle DAT non è accessibile né consultabile da parte di persone diverse dai dipendenti incaricati e non ne è ammesso l'accesso, la comunicazione e/o la diffusione.
4. Nel caso in cui i Servizi Demografici vengano a conoscenza della morte del dichiarante, la DAT non ritirata deve essere distrutta da parte dell'ufficio non prima del decorso di cinque anni dalla data del decesso.

Art. 5

Registrazione delle DAT

1. Per la DAT vale la più ampia libertà di forma scritta. Essa pertanto può essere interamente redatta dall'interessato. Al solo scopo di facilitare la stesura della DAT presso i Servizi demografici saranno messi a disposizione dei moduli che possono essere utilizzati da chi ne ha interesse.
2. Il dichiarante deve sottoscrivere e datare la DAT che deve essere controfirmata dal/i fiduciario/i per accettazione dell'incarico.
3. Il dichiarante consegna personalmente al dipendente incaricato del Comune la DAT in busta chiusa; la busta deve essere firmata dal dichiarante sul lembo di chiusura. Inoltre il dichiarante e il/i fiduciario/i sottoscrivono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, cui va allegata copia dei documenti di identità del dichiarante e del/i fiduciario/i. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e le copie dei documenti di identità vengono spillate esternamente alla busta chiusa contenete la DAT
4. Sulla busta chiusa e sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene apposto dal dipendente incaricato il medesimo numero di annotazione riportato nel Registro delle DAT.

5. Al dichiarante e al/ai fiduciario/i viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in calce alla quale il dipendente incaricato attesta l'avvenuto deposito della DAT.
6. La busta chiusa e numerata e la dichiarazione di atto notorio, annotate nel registro, sono custodite presso i Servizi Sociali.

Art. 6

Casi di revoca e ritiro della DAT

1. Ai fini del presente regolamento, la DAT può essere in qualsiasi momento revocata dal dichiarante con dichiarazione da rendere personalmente al dipendente incaricato che ne redige apposito verbale. Resta inteso che ogni revoca della DAT, da parte del dichiarante, avrà effetto immediato per il dichiarante e per i medici che lo avranno in cura e renderà non più valida la precedente DAT.
2. In caso di revoca il dipendente dei Servizi Sociali dovrà riportare sul registro delle DAT l'intervenuta manifestazione di volontà annotando la data di revoca e la restituzione della DAT al dichiarante.
3. Nel caso in cui il dichiarante intenda modificare la propria DAT deve ritirare, osservando la stessa procedura prevista per la revoca, la DAT già depositata, e chiedere la registrazione di una nuova DAT con le modalità indicate nell'articolo precedente.
4. In assenza di ritiro da parte del dichiarante, il trasferimento della residenza in altro comune non comporta la cancellazione dal registro. Nessuna comunicazione deve essere effettuata da parte dei dipendenti incaricati del Comune di Monteparano al Comune di nuova residenza.
5. Il fiduciario può richiedere in qualsiasi momento il ritiro della DAT; nel caso che siano stati nominati più fiduciari, ciascuno di essi, anche disgiuntamente, può chiedere e effettuare il ritiro. La richiesta di ritiro della DAT non deve essere corredata da nessun certificato o dichiarazione avente ad oggetto le condizioni di salute del dichiarante; del ritiro è redatto apposito verbale da parte del dipendente incaricato.
6. I verbali di cui al presente articolo e l'atto notorio previsto nell'articolo precedente sono approvati con atto del dirigente competente.

Art. 7

Norma finale

1. Il presente regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.

COMUNE DI MONTEPARANO

Provincia di Taranto

VERBALE DELIBERA di C.C. n. 3 del 15.01.2013: Approvazione Regolamento Comunale per il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

Relaziona il sig. Borsci Alex dando lettura del relativo Regolamento.

Si propone quindi l'istituzione del Registro DAT al quale ogni cittadino può registrarsi lasciando così ogni traccia della propria identità. Sono orgoglioso di annunciare che sinceramente il Comune di Monteparano è il primo della provincia di Taranto e della Regione.

Interviene il Consigliere Borsci Antonio Floriano: La libertà personale è inviolabile , ma c'è un problema di ordine etico , nel senso che si pone una domanda se lo spirito di un uomo che si trova in perfetto stato di salute sia lo stesso nel momento in cui scopre di essere ammalato."

Interviene il vicesindaco Blasi Francesco : " La presenza del registro non impone niente a nessuno. Si ritiene di poter garantire all'individuo di poter lasciare le proprie volontà biologiche sopra un registro.". Anticipa il proprio voto favorevole.

Interviene l'assessore Lapesa Isabella : condivide l'istituzione del registro che rappresenta una innovazione al morale del testamento biologico.

Interviene il consigliere Grassi Tiziana : concorda con tutti gli interventi ed annuncia perplessità sul proprio voto favorevole.

Interviene il Sindaco : " Inizialmente ho avuto delle remore. Successivamente mi sono reso conto del valore morale che rappresenta il Regolamento.

Interviene il consigliere Borsci Sebastiano : " Si ha il timore di fornire al cittadino uno strumento sbagliato in quanto il momento dell'individuo che non può intendere non sarà più in grado di scegliere. "

Interviene il consigliere Borsci Alex : " La proposta del regolamento rappresenta un grosso segno di civiltà. La proposta nasce come massima espressione di crescita personale della libertà dell'individuo."

Interviene il consigliere Borsci Antonio Floriano: chiede un maggiore approfondimento dell'argomento nelle sedi opportune, provocando così un ampio dibattito in ogni sede sociale e culturale del paese. Propone il rinvio dell'argomento.

Il Sindaco sospende la seduta Consiliare per una breve pausa alle ore 18,25.

Ripresa lavori alle ore 18,40

Il Sindaco rinnova di sottoporre a votazione l'argomento. Il consigliere Borsci Alex propone di sottoporre a votazione l'argomento.

Interviene il consigliere Borsci Antonio Floriano: dichiarazione di voto esprimente contrarietà per una richiesta di legittimazione popolare come meglio specificato .

Si passa alla votazione con il seguente esito:

Presenti : n. 9

Assenti: n. 1 (Grassi G.)

favorevoli: n.5 (Sindaco – Vicesindaco – Lapesa P. – Lapesa I. – Borsci Alex.)

contrari: n. 3 (Borsci Antonio Floriano- Lillo Domenico- Grassi Tiziana)

astenuti : n. 1 (Borsci Sebastiano)

immediata eseguibilità:

Presenti : n. 9

Assenti: n. 1 (Grassi G.)

favorevoli: n.5 (Sindaco – Vicesindaco – Lapesa P. – Lapesa I. – Borsci Alex.)

contrari: n. 3 (Borsci Antonio Floriano- Lillo Domenico- Grassi Tiziana)

astenuti : n. 1 (Borsci Sebastiano)

Chiusura lavori ore 18,42.



Il Vice Segretario Comunale

Rag. Francesco MUOLO